

**Legge Regionale 17/05/1999, n. 10**

**“Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 54 del 26/5/1999]

---

### **TITOLO IV (SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ)**

---

#### **CAPO I (TUTELA DELLA SALUTE)**

#### **Art. 65 (Funzioni delle Province)**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
  - b) l’istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
  - c) l’istituzione di farmacie succursali;
  - d) il decentramento delle farmacie;
  - e) l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l’approvazione delle graduatorie e i conferimenti delle sedi;
  - f) l’assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.
3. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri dei Comuni interessati e dell’Azienda sanitaria locale.

... *omissis* ...